**N. 05456/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 04191/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Vista la domanda depositata in data 21 agosto 2012 da Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lanza, Rosaria Basile, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni, 37

*per la correzione*

di ordinanza n. 2897 del 25 luglio 2012, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 4191 del 2012;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Luigi Nico, su delega dell'avv. Francesco Muscatello, Roberto Ciociola, su delega degli avv.ti Rosaria Basile e Rossana Lanza, Paola Conticiani, su delega dell'avv. Saverio Profeta, nonché Gabriele Pafundi, su delega dell'avv. Mariano Protto;

Vista l’ordinanza n. 2897 del 25 luglio 2012, con cui questa Sezione ha accolto l'appello n. 4191-2012 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado proposto da Megagest Srl (Già Immobiliare Quadrifoglio Srl) per autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media struttura di vendita;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella suddetta ordinanza, facendo rilevare in particolare che vi sarebbe contrasto tra il dispositivo di accoglimento e l’ordine di fissazione dell’udienza di merito rivolto al TAR ex art. 55, comma 10, c.p.a.;

Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che il contenuto dispositivo dell’ordinanza n. 2897 del 25 luglio 2012 consiste nell’accoglimento dell'appello cautelare n. 4191-2012; per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare in primo grado proposto da Megagest Srl (Già Immobiliare Quadrifoglio Srl) per autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media struttura di vendita;

Rilevato, pertanto, che tale dispositivo è inequivocabile nel suo contenuto;

Ritenuto che il riferimento all’art. 55, comma 10, c.p.a. è coerente con la predetta decisione poiché alla riforma dell’ordinanza del TAR, con accoglimento del cautelare, consegue la necessaria fissazione dell’udienza di merito avanti al TAR medesimo;

Rilevato che la locuzione relativa all’accoglimento “dell’istanza cautelare in primo grado”, non si presta a nessuna equivoca lettura, potendo anzi configurarsi, l’iniziativa del Comune, come mera tattica dilatoria volta all’inosservanza di un provvedimento cautelare, che, è noto, costituisce interesse protetto dall’ordinamento con apposita sanzione penale;

Ritenuto di dover condannare il Comune di Bari istante alle spese del presente giudizio, oltre che in base all’art. 26, comma 2, c.p.a., trattandosi di evidente intento dilatorio del Comune, in presenza di un provvedimento di accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado, che si vuole correggere ma che, invece, non si presta a nessuna equivoca lettura;

Ritenuto che appare equo determinare la somma di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a. nel doppio del contributo unificato;

Ritenuto che il riferimento al contributo unificato di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a. costituisce parametro di definizione della somma prevista dalla predetta norma e, dunque, nel caso di specie, si deve fare riferimento, quale parametro, al contributo unificato relativo al ricorso in appello, di cui la correzione rappresenta una mera fase incidentale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l’istanza di correzione.

Condanna il Comune istante al pagamento di euro 1500,00, oltre accessori di legge, in favore di Megagest Srl (Già Immobiliare Quadrifoglio Srl).

Condanna il Comune istante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)